

Reg. Sent. 690/2025

Depositata il 16.04.2025

2023/821 NOTI R.G.N.R.

2024/1150 NOTI D.I.B.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Teresa Roberta De Lutiis Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

D. C. A., nato il (...) a (...), (...), residente in (...), Via (...), elettivamente domiciliato presso
l'avv. E. S. del foro di Chieti, difeso dall'avvocato di fiducia E. S. del foro di Chieti

D. M., nato il (...) a (...), (...), elettivamente domiciliato presso l'avv. P. P. del foro di Pescara,
difeso dall'avvocato di fiducia P. P. del foro di Pescara

ASSENTI

Persone offese:

(...) (Societa' A Responsabilita' Limitata)

Conclusioni

PM: Farina

Avv. Ti di fiducia

IMPUTATI

Al del reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, ricevevano e comunque detenevano diversi rotoli di rame di varie misure e dimensioni per un peso complessivo lordo di Kg 210 contenuti in due carrelli della spesa, oggetto di furto perpetrato presso l(...) di proprietà della società (...) srl. Con la recidiva reiterata ex art. 99 c. 4 c.p. per entrambi

In Pescara il 27.02.2023

B) del reato di cui agli artt. 110 c.part. 4 Legge 110/1975 perché, in concorso tra loro, senza giustificato motivo, portavano fuori della propria abitazione un seghetto a mano marca "Samurai" mod D180-LK della lunghezza complessiva di cm 40

In Pescara, il 27.02.2023

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli imputati venivano citati a giudizio con decreto del PM in sede del 15/01/2024 per rispondere dei reati riportati in epigrafe.

Dall'istruttoria espletata risulta che in data 27/02/2023, gli imputati venivano fermati dalla forza pubblica nei pressi (...) ("diverse centinaia di metri"), con addosso le bobine di rame.

Non v'è dubbio, stante il suddetto quadro probatorio, che gli imputati abbiano avuto la materiale disponibilità del materiale;

Dubbi invece sussistono in merito al titolo di reato contestato all'imputato.

E' verosimile affermare che i prevenuti sono stati fermati nel momento in cui si sono appropriati dei cavi di rame che si trovavano nell'area del (...).

Invero il fatto contestato deve essere qualificato come furto stante le dichiarazioni rese dal teste non smentite da alcun elemento probatorio.

Ora: "Nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta di riqualificazione della ricettazione come furto". (cfr. Cass. 38889/08)

Non essendo evincibile dalla contestazione in fatto la certezza sulla sussistenza di alcuna aggravante, ed essendo il reato di cui all'art. 624 c.p. perseguibile a querela della persona

offesa, va rilevata nel caso di specie il difetto della condizione di procedibilità per il furto subito dalla parte lesa non essendo presente la persona offesa nonostante l'avviso di remissione tacita

Orbene, trattandosi di reato procedibile a querela nei termini di cui sopra, occorre dichiararsi, nei confronti degli imputati, non doversi procedere per remissione di querela.

Spese come per legge.

Risulta inoltre dai verbali di perquisizione e sequestro agli atti e dalla dichiarazione della pg , che gli imputati nel corso del suddetto controllo venivano fermati e controllati (verbale di perquisizione personale).

All'esito veniva rinvenuto all'interno del carrello da loro utilizzato per trasportare il rame, un seghetto a mano, verosimilmente usato per il furto del rame appena perpetrato. Non risulta che gli imputati abbiano fornito giustificazione del possesso dell'arnese .

Il materiale veniva sequestrato (cfr verbale in atti)

Non v'è dubbio che la condotta posta in essere dagli imputati integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75 avendo portato fuori dalla propria abitazione, senza un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere (tale è, senz'altro, il seghetto).

Il seghetto era nella disponibilità degli imputati essendo custodito nel carrello da loro trasportato.

Considerato il luogo e le modalità di rinvenimento, nonché i precedenti penali non può essere ritenuta sussistente l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4 terzo comma legge 110/75.

Non può essere riconosciuta nemmeno l'ipotesi ex art. 131 bis c.p. tenuto conto che non sono emersi elementi positivi di giudizio ai fini del riconoscimento della particolarità del fatto tenuto conto dello stato dei soggetti che non può definirsi ipotesi di reato occasionale , tenuto conto dei diversi precedenti di penali

Vanno quindi ritenuti responsabili del reato ascrittogli.

Quanto alla determinazione della sanzione da irrogare a ciascun imputato, questo giudice stima equa, considerati i precedenti penali di cui è gravato, nonché le modalità del fatto, sicché non sono meritevoli di attenuanti, la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. Segue inoltre come per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese del processo.

Va infine disposta ex art. 240 c.p. la confisca e la distruzione di quanto in sequestro

p.q.m.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara D. C. A. e D. M. responsabili del reato ascrittogli al capo B) di imputazione, e li condanna alla pena di mesi sei di arresto, ed euro 1.000 di ammenda nonché al pagamento delle spese processuali.

Dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Visto l'art. 529 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati diversamente qualificato il fatto sub A), per remissione di querela

Spese come per legge

Pescara, 16/04/2025

IL GOT

(dott.ssa Teresa De Lutiis)